



Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino. 0922 531811 - 531812
Sala Operativa: Tel. 0922 531836 - 531845 - 535182 - Fax 0922 535747
Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle
PEC: portempedocle@pec.mit.gov.it - Posta elettronica: capempedocle@mit.gov.it
PDC: 2° Capo Vito Locascio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Porto Empedocle

A Concessionari - vedasi elenco indirizzi
E, p.c. Prefettura di Agrigento

Servizio Personale Marittimo
Sezione Demanio/Ambiente - Contenzioso

Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Area 2 “Coordinamento Uffici Territoriali dell’Ambiente” – U.OB A.2.4 Ufficio Territoriale Ambiente – Aragona
uta_ag@pec.territorioambiente.it

Prot. n. _____ del _____

Libero consorzio Comunale di Agrigento ex
Provincia Regionale di Agrigento
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Comune di Agrigento
Comune di Porto Empedocle
Comune di Realmonte
Comune di Siculiana
Comune di Montallegro
Comune di Cattolica Eraclea
Comune di Ribera
Comune di Sciacca
Comune di Menfi
Comune di Licata
Comune di Palma di Montechiaro
Comune di Lampedusa

Ufficio Circondariale Marittimo Sciacca

Ufficio Circondariale Marittimo Licata

Ufficio Circondariale Marittimo Lampedusa

Argomento: Pulizia spiagge lungo il litorale marittimo di giurisdizione e ottemperanza Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30 del 16/07/2014 - Stagione balneare 2017.

Prosecuzione: nota protocollo 9928 in data 17/05/2017 di questa Capitaneria di Porto.

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le P.A. - 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o di procedure applicative, esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1 bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità disciplinare e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne, almeno la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle regole tecniche di cui all'art. 41. **E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax**, di ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11/03/2005 n. 58.

In caso di avana agli apparati di posta elettronica, per prioritare esigenze istituzionali la presente comunicazione viene inoltrata **in via eccezionale** tramite fax, ai sensi dell'art. 6 c. 2 della L. 30/12/1991 n. 412. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via fax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione, salva la possibilità di procedere in un secondo tempo, nei casi previsti all'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.

Come di consuetudine, con l'avvento della stagione estiva, vengono installate tende, biviacchi e/o attrezzature da campeggio, nonostante i programmati servizi di vigilanza interforze con conseguente repressione sia essa amministrativa che penale.

Ciò posto, i concessionari di strutture balneari e/o chioschi, al fine di garantire la privata e pubblica incolumità degli avventori delle zone di mare in parola, nonché il decoro delle stesse, vogliono provvedere ad ottemperare a quanto disposto dalla Circolare n. 35792 emessa in data 08/05/2009 dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente.

Detta Circolare, nel richiamare integralmente quanto contenuto nel D.A. del 25/05/2006 (Decreto Linee Guida al P.U.D.M.) precisa che "...omississ... gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale non oggetto di altre concessioni, devono essere pulite per tutto l'anno dai concessionari ...omississ...".

In tal senso, con la presente è intendimento di questa Autorità Marittima sensibilizzare i concessionari in parola alla corretta applicazione della predetta circolare ed ancora, nel vigilare che le aree in concessione ed in quelle immediatamente limitrofe, non vengano installate tende e/o accesi fuochi.

Per quanto sopra esposto, si precisa che, secondo le direttive sopra richiamate, l'eventuale presenza di rifiuti in loco, sarà addebitata direttamente ai concessionari nei confronti dei quali saranno applicate condotte di rilievo penale di cui agli art. 192 co. 1 e 256 co. 2 in relazione al co. 1 lett. a) del T.U.A. (D. L.vo 152/2006).

Orbene, con riferimento alla stagione balneare in corso, questa Autorità Marittima ritiene, altresì, necessario richiamare *in toto* l'attenzione sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, nonché sull'adozione di ogni accorgimento teso a garantire il regolare svolgimento delle numerose attività che hanno luogo lungo il litorale di giurisdizione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una più sicura fruizione del mare da parte dell'utenza balneare.

Ciò posto, in considerazione dei flussi turistici che incrementano il numero delle presenze lungo il litorale, la scrivente, in attuazione delle attività di controllo programmate a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, art. 47 "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica" e art. 48 "Le comunicazioni e i documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in modalità equivalenti. Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza". 1 bis L. osservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del D.F.P. 28/12/2000 n. 445; c) ovvero, e comunque possibile accertare altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in data di pubblicazione di cui all'art. 17. **E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax**; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.F.P. 11/02/2005 n. 58.

In caso di avaria agli apparati di posta elettronica, per prioritaria esigenza istituzionale la presente comunicazione viene inoltrata **in via eccezionale** tramite fax, ai sensi dell'art. 47 c. 2 della L. 30/12/1991 n. 417. Salvo che per gli atti aventi valore normativo le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni, ed enti locali, che avvengono via fax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. I destinatari delle comunicazioni possono nascondere i dati, dovuti, legittimi e aspettati, e di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere apposto agli atti l'originale della comunicazione, salva la possibilità di procedere, in un secondo tempo, nei casi previsti all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.

come compito istituzionale primario la salvaguardia della vita umana in mare, sia di bagnanti che diportisti, provvederà a predisporre l'intensificazione dell'attività preventiva e repressiva.

In tal senso, al fine di agevolare l'esecuzione delle predette attività, nell'ottica di una crescente integrazione tra le Pubbliche Amministrazioni ed utenza, per il proseguimento delle finalità comuni di tutela, sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, si richiama e raccomanda il rispetto del Codice della Nautica da Diporto (D. L.vo 171/2005), nonché dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 16/07/2014, facendo particolare attenzione, nella parte in cui è vietata la navigazione nella fascia di mare riservata alla balneazione che è determinata in 250 metri dalle coste pianeggianti e 150 metri dalle coste cadenti a picco sul mare. Inoltre necessità precisare che resta in capo agli stessi concessionari oltre che ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, l'obbligo di provvedere al posizionamento lungo tutto il fronte della concessione o della spiaggia libera, di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non inferiore ai 15 metri lineari (art. 2 punto 1.2 Ordinanza n. 30/2014).

Analogamente si vuole sensibilizzare, sia i concessionari che i comuni rivieraschi, di provvedere al segnalamento del limite acque sicure (non oltre 1,60 metri di profondità) entro il quale posso effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (art. 2 punto 1.4 Ordinanza n. 30/2014).

Si rammenta altresì l'obbligo dei concessionari di strutture balneari di istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione in maniera continua, con particolare riferimento, relativamente alla Amministrazioni comunali, all'istituzione del servizio di salvamento nelle spiagge libere, ai sensi della Legge Regionale 17/98 e, a quant'altro previsto per garantire un'adeguata cornice di sicurezza per lo svolgimento delle tipiche attività balneari.

Non per ultimo, nel richiamate l'esatta applicazione al contenuto dell'ordinanza in argomento, si rammenta che la figura dell'assistente bagnante, **che non deve essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni da parte del titolare/gestore della struttura balneare**, riveste la qualifica di **"esercente un servizio di necessità**

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, art. 47: "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica (PEC) e comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'uso della posta elettronica di comunicazione applicativa. Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1 bis L'osservanza della disposizione di cui al comma 1) resta riservata, in via esclusiva, al proprietario del dominio e-mail, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2 Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protezione di cui all'art. 36 del D.P.R. 04/12/2005 n. 445 o, qualora è comunque possibile accertarne l'identità, la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle regole tecniche di cui all'art. 11. **E in ogni caso esclude la trasmissione di documenti a mezzo fax**; c) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica qualificata di cui al D.P.R. 11/01/2010 n. 62.

*In caso di avana agli apparati di posta elettronica, per prioritare esigenze istituzionali, la presente comunicazione è, come indicata **in via eccezionale** tramite fax, ai sensi dell'art. 47, c. 2 della L. 30/12/1991 n. 412. Salvo che per gli atti aventi valore motivato, le comunicazioni alle amministrazioni pubbliche, enti, uffici o regioni ed enti locali, che avvengono via fax, sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Una copia delle comunicazioni, consistenti in lettere, deve, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento, dovrà essere adibito agli uffici di prima e di seconda istanza, salvo la possibilità di procedere in un secondo tempo, in caso di esito all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.*

pubblica” e che per tanto risponde direttamente e personalmente del proprio operato in sede penale a norma dell’art. 359 Cod. Pen..

Le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, che leggono per conoscenza, sono pregate, per come già richiamato con la nota in riferimento, di attivare ogni necessaria sinergia per la diffusione delle informazioni e consigli utili al bagnante, al fine di un più corretto approccio alle altre attività balneari, avendo particolare riguardo per la fascia più debole della popolazione (bambini e anziani). In particolare, le Amministrazioni comunali sono pregate, nel limite dello loro rispettive possibilità economiche, di volere dare massima considerazione all’attivazione del precitato servizio di salvamento, posizionando idonea cartellonistica monitoria in caso di mancata attivazione del predetto servizio.

Si rammenta, infine, l’obbligo in capo ai concessionari di strutture balneari, di adibire un locale delle stesse ad uso esclusivo di “infermeria/primo soccorso” ove dovrà essere ubicata la strumentazione sanitaria meglio indicata nella richiamata ordinanza di sicurezza (art. 3 punto 7) ed ancora di adeguare la struttura balneare secondo i dettami di cui agli artt. 4 e 7 della Legge n. 13 del 09.01.1989, art. 23 co. 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992 e art. 8 della Legge n. 647 del 23.12.1996 “eliminazione delle barriere architettoniche” avendo cura di installare idonee pedane di camminamento verso la battigia per i diversamente abili.

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

*(Documento non firmato dal referente a causa di avaria/
malfunzionamento/indisponibilità degli strumenti informatici)*

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, art. 47 "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le P.A." 1. "Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o di applicazioni applicative; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza." 1 bis L'osservanza della disposizione di cui al comma 1 ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del D.P.R. 26/12/2001 n. 446; c) ovvero è comunque possibile accertare, attraverso la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71. **E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax** o di ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11/02/2002 n. 68.

In caso di avaria agli apparati di poste elettronica, per prioritare esigenze istituzionali, la presente comunicazione viene inviata **in via eccezionale** tramite fax, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L. 30/12/1991 n. 412. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti nazionali, regionali ed enti locali che avvengono via fax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti originali della comunicazione, salva la possibilità di procedere in un secondo tempo, nei casi previsti all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.